

COMUNICAZIONI

**Missioni valevoli
nella seduta del 28 febbraio 2002.**

Alemanno, Aprea, Armosino, Azzolini, Baccini, Ballaman, Berlusconi, Berselli, Biondi, Bonaiuti, Bono, Brancher, Buttiglione, Cicu, Colucci, Contento, Delfino, Dell'Elce, De Luca, Deodato, Dozzo, Fini, Fiori, Follini, Galati, Gasparri, Giancarlo Giorgetti, Giovanardi, Manzini, Maroni, Martinat, Martino, Marzano, Matteoli, Mazzocchi, Miccichè, Molgora, Mussi, Angela Napoli, Pisanu, Possa, Rodeghiero, Santelli, Scajola, Scarpa Bonazza Buora, Selva, Sgarbi, Sospiri, Spini, Stefani, Stucchi, Tassone, Tortoli, Tremaglia, Tremonti, Urbani, Urso, Valducci, Valentino, Viceconte, Viespoli, Vietti.

(Alla ripresa pomeridiana della seduta).

Alemanno, Armosino, Baccini, Ballaman, Berlusconi, Berselli, Biondi, Bonaiuti, Buttiglione, Contento, Delfino, De Luca, Dozzo, Fini, Fiori, Follini, Galati, Gasparri, Giancarlo Giorgetti, Manzini, Maroni, Martinat, Martino, Miccichè, Molgora, Mussi, Angela Napoli, Rodeghiero, Scajola, Scarpa Bonazza Buora, Selva, Sgarbi, Sospiri, Spini, Stefani, Tremaglia, Tremonti, Urso, Viceconte, Viespoli, Vietti.

Annunzio di proposte di legge.

In data 27 febbraio 2002 sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge d'iniziativa dei deputati:

PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE PECORARO SCANIO ed altri: « Modifica all'articolo 2 della Costituzione, in materia di riconoscimento dei diritti inviolabili dell'uomo » (2428);

RICCIO: « Disposizioni per l'adeguamento del trattamento pensionistico del personale militare, delle Forze di polizia ed equiparato in quiescenza che abbia riportato invalidità per causa di servizio » (2429);

BRICOLO: « Norme in materia di arruolamento nel Corpo degli alpini » (2430);

TUCCI: « Disposizioni in materia di inquadramento del personale dipendente dei corpi e dei servizi di polizia municipale e locale » (2431);

TONINO LODDO ed altri: « Modifiche alla legge 24 gennaio 1979, n. 18, concernente l'elezione dei rappresentanti dell'Italia al Parlamento europeo, in materia di tutela della rappresentanza delle circoscrizioni con minore popolazione » (2432);

CAMINITI ed altri: « Disposizioni in materia di tutela dei cittadini dai reati di abuso della credulità popolare e di circonvenzione di incapace » (2433);

MAZZONI: « Disciplina della professione di agente di spettacolo e istituzione del relativo albo professionale » (2434);

BIELLI ed altri: « Disposizioni concernenti la non opponibilità del segreto di

Stato nel corso di procedimenti penali relativi a delitti di strage e di terrorismo » (2435);

ARMANI: « Riforma della vigilanza sulle assicurazioni e sui fondi pensione » (2436);

VITALI: « Delega al Governo per l'individuazione delle priorità di esercizio dell'azione penale » (2437);

VITALI: « Delega al Governo per l'istituzione della Scuola superiore delle professioni legali » (2438);

VITALI: « Delega al Governo per la disciplina della separazione delle carriere tra giudici e pubblici ministeri » (2439);

PERETTI: « Disposizioni fiscali a tutela della famiglia » (2440);

LA RUSSA ed altri: « Introduzione nel codice penale del reato di "omissione di soccorso stradale" » (2441).

Saranno stampate e distribuite.

Annuncio di disegni di legge.

In data 27 febbraio 2002 sono stati presentati alla Presidenza i seguenti disegni di legge:

dal Presidente del Consiglio dei ministri e dal ministro per l'innovazione e le tecnologie:

« Conversione in legge del decreto-legge 25 febbraio 2002, n. 17, recante misure urgenti per lo svolgimento della Conferenza internazionale di Palermo sull'e-government per lo sviluppo » (2425);

dal Presidente del Consiglio dei ministri e, ad interim, Ministro degli affari esteri e dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio:

« Ratifica ed esecuzione del Protocollo di Kyoto alla Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, fatto a Kyoto l'11 dicembre 1997 » (2426);

dal Ministro per le politiche comunitarie:

« Delega al Governo per il recepimento delle direttive comunitarie 1999/45/CE, 1999/74/CE e 1999/105/CE » (2427).

Saranno stampati e distribuiti.

Assegnazione di progetti di legge a Commissioni in sede referente.

A norma del comma 1 dell'articolo 72 del regolamento, i seguenti progetti di legge sono assegnati, in sede referente, alle sottoindicate Commissioni permanenti:

I Commissione (Affari costituzionali):

PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE OLIVIERI: « Modifiche al testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, recanti l'istituzione dell'Assemblea Costituente del Trentino-Alto Adige/Sudtirolo » (2324) *Parere della Commissione V e della Commissione parlamentare per le questioni regionali;*

PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE POLLEDRI: « Modifiche agli articoli 57 e 131 della Costituzione concernenti l'istituzione della regione Romagna » (2325) *Parere della V Commissione e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.*

II Commissione (Giustizia):

ANEDDA ed altri: « Attribuzione al Ministero della giustizia delle competenze in materia di edilizia penitenziaria » (1904) *Parere delle Commissioni I, V, VIII e della Commissione parlamentare per le questioni regionali;*

ONNIS: « Modifiche all'articolo 300 del codice di procedura penale, in materia di estinzione delle misure per effetto della pronuncia di determinate sentenze » (2093) *Parere della I Commissione;*

ONNIS: « Modifiche agli articoli 70 e 71 del codice di procedura penale, in materia di accertamenti sulla capacità dell'imputato e di sospensione del procedimento per incapacità dell'imputato » (2094) *Parere delle Commissioni I e XII.*

IV Commissione (Difesa):

ASCIERTO: « Incentivi in favore del personale delle Forze di polizia trasferito d'ufficio in sedi disagiate » (2070) *Parere delle Commissioni I e V;*

CARRA: « Ridenominazione dei gradi degli ufficiali generali dell'Arma dei Carabinieri e del Corpo della guardia di finanza » (2157) *Parere della I Commissione;*

BALLAMAN ed altri: « Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sullo stato di esposizione dei militari italiani operanti in Kosovo al rischio di contaminazione da uranio impoverito » (2333) *Parere delle Commissioni I, II (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per le disposizioni in materia di sanzioni), III, VIII e XII.*

V Commissione (Bilancio):

PAROLI: « Disposizioni in materia di ripartizione tra comuni e province degli introiti comunali derivanti dall'applicazione di sanzioni amministrative comminate per infrazioni alle norme che regolano la circolazione stradale » (2124) *Parere delle Commissioni I, II, VIII e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.*

VII Commissione (Cultura):

FONTANINI ed altri: « Finanziamento delle iniziative connesse alle Universiadi invernali di Tarvisio 2003 » (2295) *Parere delle Commissioni I, V e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.*

XII Commissione (Affari sociali):

LABATE ed altri: « Norme per la prevenzione e la cura dell'osteoporosi quale malattia sociale » (1868) *Parere delle*

Commissioni I, V e della Commissione parlamentare per le questioni regionali;

BRIGUGLIO: « Norme per promuovere l'istituzione di asili nido e scuole materne nei luoghi di lavoro » (2003) *Parere delle Commissioni I, V, VII (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento), VIII e XI;*

PERLINI: « Modifica all'articolo 97 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, in materia di accertamento della permanenza di talune disabilità fisiche e mentali » (2213) *Parere della I Commissione.*

Annunzio della pendenza di un procedimento civile nei confronti di un deputato ai fini di deliberazione in materia di insindacabilità.

Con lettera pervenuta in data 21 febbraio 2002, il deputato Gianclaudio BRESSA ha rappresentato – allegando la relativa documentazione – che è pendente nei suoi confronti un procedimento civile presso il tribunale di Belluno (atto di citazione dell'onorevole Maurizio Paniz) per fatti che, a suo avviso, concernono opinioni espresse nell'esercizio delle sue funzioni parlamentari, ai sensi dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione.

Trattandosi di questioni che attengono alla materia delle immunità parlamentari, i suddetti atti sono stati trasmessi alla Giunta per le autorizzazioni.

Annunzio di provvedimenti concernenti amministrazioni locali.

Il Ministero dell'interno, con lettere in data 25 febbraio 2002, ai sensi dell'articolo 141, comma 6, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ha dato comunicazione dei decreti del Presidente della Repubblica di scioglimento dei consigli comunali di San Lupo (Benevento), Campo di Giove (L'Aquila), Suelli (Cagliari), Pizzo (Vibo Valentia), San

Felice del Molise (Campobasso), Selargius (Cagliari), Bairo (Torino), Mesagne (Brindisi), Sinopoli (Reggio Calabria), Alghero (Sassari), Olbia (Sassari) e del consiglio provinciale di Campobasso.

Questa documentazione è depositata presso il Servizio per i testi normativi a disposizione degli onorevoli deputati.

**Richiesta di parere parlamentare
su una proposta di nomina.**

Il ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, con lettera in data 19 febbraio 2002, ha inviato, ai sensi dell'articolo 1 della legge 24 gennaio 1978, n. 14, la richiesta di parere parlamentare sulla proposta di nomina del dottor Tarcisio ZOBBI a presidente dell'ente parco nazionale dell'Appennino tosco-emiliano (26).

Tale richiesta è assegnata, ai sensi del comma 4 dell'articolo 143 del regolamento, alla VIII Commissione permanente (Ambiente).

Atti di controllo e di indirizzo.

Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell'*Allegato B* al resoconto della seduta odierna.

ERRATA CORRIGE

Nell'*Allegato A* al resoconto della seduta del 27 febbraio 2002, a pagina 4, seconda colonna, dalla undicesima riga alla dodicesima riga, in luogo delle parole: « *Parere delle Commissioni I, V, e VII* » deve leggersi: « *Parere delle Commissioni V e VII* ».

DISEGNO DI LEGGE: NORME IN MATERIA DI RISOLUZIONE DEI CONFLITTI DI INTERESSI (1707) ED ABBINATE PROPOSTE DI LEGGE: PISCITELLO; BRESSA ED ALTRI; SODA; BERTINOTTI ED ALTRI; RUTELLI ED ALTRI (210-1865-2148-2191-2214)

(A.C. 1707 - Sezione 1)

ARTICOLO 5 DEL DISEGNO DI LEGGE N. 1707 NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

ART. 5.

(Dichiarazione degli interessati).

1. Entro novanta giorni dall'assunzione della carica di governo, il titolare di cariche di governo che si trova in una delle situazioni di incompatibilità di cui all'articolo 2, comma 1, dichiara all'Autorità garante della concorrenza e del mercato, di cui all'articolo 10 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, di quali cariche o attività comprese nell'elenco di cui all'articolo 2, comma 1, è titolare; trasmette altresì tutti i dati relativi alle attività patrimoniali di cui è o è stato titolare nei tre mesi precedenti.

2. Il titolare di cariche di governo deve dichiarare, ai sensi del comma 1, ogni successiva variazione dei dati in precedenza forniti, entro venti giorni dai fatti che l'abbiano determinata.

3. Entro i trenta giorni successivi al ricevimento delle dichiarazioni di cui ai commi 1 e 2 l'Autorità garante della concorrenza e del mercato provvede agli accertamenti necessari con le modalità di cui all'articolo 6.

ARTICOLI AGGIUNTIVI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 5 DEL DISEGNO DI LEGGE

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

ART. 5-bis.

(Alienazione dei beni).

1. Entro sei mesi dalla data di comunicazione della incompatibilità accertata dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato, il soggetto interessato provvede alla cessione delle partecipazioni incompatibili. È vietata la cessione:

a) al coniuge o ai parenti e affini entro il secondo grado;

b) a società collegata ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile;

c) a persona interposta allo scopo di eludere l'applicazione della disciplina di cui alla presente legge, ovvero a società o altro ente comunque costituito o utilizzato a tale fine, in Italia o all'estero.

5. 02. Mascia.

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

ART. 5-bis.

(Sanzioni).

1. In caso di violazione delle disposizioni di cui all'articolo 11 l'interessato

decade dalla carica e non può ricoprire la medesima carica se non decorsi sei mesi dall'ottemperanza agli obblighi previsti dalla presente legge.

2. In caso di inottemperanza alle disposizioni di cui ai commi 3, 4, 5, 6 e 7 degli articoli 4, 5, 6 e 7, provvede d'ufficio la corte d'appello competente per territorio in ragione della sede dell'ente o dell'impresa.

3. La violazione delle disposizioni di cui all'articolo 10 o la presentazione di una dichiarazione falsa o incompleta, comportano

la decadenza dalla carica elettiva secondo le modalità stabilite dai regolamenti di cui al medesimo articolo.

5. 03. Mascia.

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

ART. 5-bis. (Autorità garante dell'etica pubblica e della prevenzione dei conflitti di interessi). —1. È istituita l'Autorità garante dell'etica pubblica e della prevenzione dei conflitti di interessi, di seguito denominata « Autorità ». L'Autorità opera in piena autonomia e con indipendenza di giudizio e di valutazione.

2. L'Autorità è organo collegiale costituito da cinque componenti nominati con decreto del Presidente della Repubblica. Due componenti sono designati dalla Camera dei deputati e due dal Senato della Repubblica tra persone di notoria indipendenza da individuare tra magistrati, professori universitari ordinari di materie economiche o giuridiche e personalità provenienti da settori economici dotate di alta esperienza e riconosciuta professionalità, con voto limitato ad un solo nominativo. Il Presidente dell'Autorità è designato dai quattro componenti eletti dalle Camere entro venti giorni dalla pubblicazione del decreto di nomina. A tale fine essi sono convocati dal Presidente della Camera dei deputati.

3. I componenti dell'Autorità sono nominati per sette anni con incarico non rinnovabile, non possono esercitare attività professionale o di consulenza, né ricoprire

altri uffici pubblici o privati. I componenti dell'Autorità non possono nei due anni successivi alla cessazione dell'incarico assumere cariche pubbliche non elettive. Le indennità spettanti ai membri dell'Autorità ed il loro *status* sono equiparati a quelli dei giudici costituzionali.

4. L'Autorità è costituita entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Entro i successivi novanta giorni essa delibera le norme riguardanti la propria organizzazione, il proprio funzionamento, il trattamento giuridico del personale, nonché la gestione delle spese, anche in deroga alle disposizioni sulla contabilità generale dello Stato. In sede di prima applicazione della presente legge, essa si avvale dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, nonché di un proprio ufficio composto da dipendenti dello Stato e di altre amministrazioni pubbliche, in posizione di comando, in conformità ai rispettivi ordinamenti. Il relativo contingente è determinato, in misura non superiore a quindici unità, su proposta del Presidente dell'Autorità, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, entro trenta giorni dalla nomina del Presidente dell'Autorità. L'ufficio è coordinato da un segretario generale, scelto tra magistrati ordinari, amministrativi, contabili o avvocati dello Stato, per il quale è disposto il collocamento in posizione di fuori ruolo, secondo le disposizioni dell'amministrazione di provenienza.

5. I soggetti di cui al comma 4 conservano lo Stato giuridico ed il trattamento economico dell'amministrazione di appartenenza con oneri a carico di quest'ultima. Il servizio prestato ai sensi del presente articolo è equiparato ad ogni effetto di legge a quello prestato nelle rispettive amministrazioni di appartenenza. Agli stessi è corrisposto, comunque, a carico dell'Autorità, il trattamento accessorio nelle misure previste per il personale della Presidenza del Consiglio dei ministri. L'Autorità si avvale altresì di un contingente di personale con contratto a tempo determinato in misura non supe-

riore a quindici unità. L'Autorità stabilisce l'indennità da corrispondere al segretario generale.

5. 01. Bressa.

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

ART. 5-bis. (Autorità di garanzia) — 1. È istituita l'Autorità di garanzia, di seguito denominata « Autorità », con funzioni di vigilanza sulla correttezza degli atti adottati dai titolari di cariche di governo.

2. L'Autorità è organo collegiale costituito dal Presidente e da due componenti, nominati di intesa dai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, tra persone di notoria indipendenza da individuare tra magistrati del Consiglio di Stato, della Corte dei conti o della Corte di cassazione, professori universitari ordinari di materie economiche o giuridiche, e personalità provenienti da settori economici dotate di alta e riconosciuta professionalità.

3. I componenti dell'Autorità, che sono nominati per cinque anni con incarico rinnovabile, non possono esercitare attività professionale o di consulenza, né ricoprire altri uffici pubblici o privati e non possono, nell'anno successivo alla cessazione dell'incarico, assumere cariche pubbliche aventi attinenza con le competenze dell'Autorità.

4. L'Autorità opera in piena autonomia e con indipendenza di giudizio e di valutazione.

5. L'Autorità è costituita entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Entro i successivi trenta giorni essa delibera le norme riguardanti la propria organizzazione, il proprio funzionamento, il trattamento giuridico del personale, nonché la gestione delle spese, anche in deroga alle disposizioni sulla contabilità generale dello Stato. Il bilancio preventivo della gestione e il rendiconto, soggetto al controllo della Corte dei conti, sono pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale*.

6. Le indennità spettanti ai membri dell'Autorità sono determinate nei modi e nei termini di cui all'articolo 10, comma 8, della legge 10 ottobre 1990, n. 287.

5. 04. Boato, Intini.

(A.C. 1707 — Sezione 2)

ARTICOLO 6 DEL DISEGNO DI LEGGE N. 1707 NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

ART. 6.

(Funzioni dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato in materia di conflitto di interessi).

1. L'Autorità garante della concorrenza e del mercato accerta la sussistenza delle situazioni di incompatibilità di cui all'articolo 2, comma 1, vigila sul rispetto dei divieti conseguenti e promuove nei casi di inosservanza:

a) la rimozione o la decadenza dalla carica o dall'ufficio ad opera dell'Amministrazione competente o di quella vigilante l'ente o l'impresa;

b) la sospensione del rapporto di impiego pubblico o privato;

c) la sospensione dall'iscrizione in albi e registri professionali, che deve essere comunicata agli ordini professionali per gli atti di loro competenza.

2. Al fine di accertare la sussistenza di situazioni di conflitto di interessi ai sensi dell'articolo 3 l'Autorità garante della concorrenza e del mercato esamina, controlla e verifica gli effetti dell'azione del titolare di cariche di governo con riguardo alla eventuale incidenza specifica sull'assetto patrimoniale del titolare di cariche di governo, del coniuge e dei parenti entro il secondo grado, con

danno per l'interesse pubblico secondo quanto disposto dall'articolo 3.

3. A seguito degli accertamenti di cui ai commi 1 e 2, l'Autorità garante della concorrenza e del mercato riferisce al Parlamento con comunicazione motivata diretta ai Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, quando dall'esecuzione o dall'attuazione di atti o deliberazioni derivano, in danno del pubblico interesse, trattamenti privilegiati o agevolati di specifici interessi privati, facenti capo al titolare di cariche di governo ovvero al coniuge o ai parenti entro il secondo grado. Con la segnalazione è formulato un parere sulle misure idonee a porre rimedio tempestivo alle conseguenze pregiudizievoli e ad evitare che casi analoghi si ripetano.

4. È fatto salvo l'obbligo di denuncia alla competente autorità giudiziaria quando i fatti abbiano rilievo penale.

5. L'Autorità garante della concorrenza e del mercato, valutate preventivamente e specificatamente le condizioni di proponibilità ed ammissibilità della questione, procede d'ufficio alle verifiche di competenza. A tale fine, corrisponde e collabora con gli organi delle Amministrazioni, acquisisce i pareri delle altre Autorità amministrative indipendenti competenti e le informazioni necessarie per l'espletamento dei compiti previsti dalla presente legge, con i limiti opponibili all'autorità giudiziaria.

6. Nell'esercizio delle funzioni di cui ai commi 1, 2, 3, 4 e 5 l'Autorità garante della concorrenza e del mercato si avvale dei poteri di cui alla legge 10 ottobre 1990, n. 287, in quanto compatibili.

7. Nello svolgimento del procedimento di cui al presente articolo, è garantita la partecipazione procedimentale dell'interessato ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni.

8. A richiesta del Governo, l'Autorità garante della concorrenza e del mercato esprime pareri sui disegni e sulle proposte di legge, nonché sugli schemi di altri atti normativi.

EMENDAMENTI ED ARTICOLI AGGIUNTIVI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 6 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 6.

(Funzioni dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato in materia di conflitto di interessi).

Sopprimerlo.

* **6. 1.** Boato, Bressa, Soda.

Sopprimerlo.

* **6. 25.** Mascia, Giordano, Russo Spena.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 6. — *(Funzioni dell'Autorità).* — 1. L'Autorità accerta le situazioni di incompatibilità di cui all'articolo 2, vigila sul rispetto dei divieti conseguenti e degli adempimenti di cui all'articolo 7, e promuove, nei casi di inosservanza di tali divieti e adempimenti, le sanzioni di cui all'articolo 4, comma 2. Sono fatte salve in ogni caso le conseguenze di carattere penale o disciplinare previste dalle normative vigenti.

2. A richiesta del Governo, l'Autorità esprime pareri sui disegni e sulle proposte di legge, nonché sugli schemi di altri atti normativi.

* **Testo alternativo del relatore di minoranza, on. Bressa.**

Sostituirlo con il seguente:

ART. 6. — *(Funzioni dell'Autorità).* — 1. L'Autorità accerta le situazioni di incompatibilità di cui all'articolo 2, vigila sul rispetto dei divieti conseguenti e degli adempimenti di cui all'articolo 7, e promuove, nei casi di inosservanza di tali divieti e adempimenti, le sanzioni di cui all'articolo 4, comma 2. Sono fatte salve in ogni caso le conseguenze di carattere penale o disciplinare previste dalle normative vigenti.

2. A richiesta del Governo, l'Autorità esprime pareri sui disegni e sulle proposte di legge, nonché sugli schemi di altri atti normativi.

* **6. 15.** Boato, Soda.

Sostituirlo con i seguenti:

ART. 6.

1. Le attività economiche di cui i soggetti indicati all'articolo 1 hanno la titolarità o il controllo anche per interposta persona, quando risultino rilevanti ai sensi dell'articolo 5, comma 3, devono essere esercitate secondo criteri e in condizioni di effettiva separazione gestionale, in modo da evitare qualsiasi ingerenza ovvero influenza di fatto da parte dell'interessato.

2. Le attività economiche concernenti i mezzi privati di comunicazione e diffusione delle notizie e del pensiero, di cui l'interessato abbia la titolarità o il controllo anche per interposta persona, sono sempre soggette al regime di cui al comma 1. Esse, inoltre, devono essere gestite in conformità ai principi stabiliti dall'articolo 1, comma 2, della legge 6 agosto 1990, n. 223, nonché dalla presente legge, in modo che non sia favorito l'interesse del titolare mediante forme di sostegno privilegiato in violazione dei principi del pluralismo, dell'obiettività e dell'imparzialità dell'informazione.

ART. 6-bis.

1. Quando ricorrono le condizioni stabilite dall'articolo 5, comma 3, il controllo e l'adozione delle misure conseguenti sono di competenza dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato nonché, per il settore di riferimento, dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, con le modalità previste dalla presente legge.

2. Le Autorità di controllo e di garanzia di cui alla presente legge, secondo le rispettive competenze e per l'espletamento delle funzioni ad esse attribuite dalla legge stessa, possono chiedere a qualsiasi organo della pubblica amministrazione e ad ogni

altro soggetto pubblico o società privata nei limiti di competenza consentiti dall'ordinamento i dati e le notizie concernenti la materia disciplinata dalla presente legge, avvalendosi dei poteri ad esse attribuiti dalla normativa vigente.

3. Per l'espletamento delle indagini, delle verifiche e degli accertamenti che ritengano opportuni, le Autorità di controllo e di garanzia di cui alla presente legge possono avvalersi della collaborazione di amministrazioni ed enti pubblici nonché, ove necessario, di esperti altamente qualificati, che non abbiano o non abbiano avuto rapporti contrattuali a contenuto patrimoniale con l'interessato ovvero non abbiano o non abbiano ricevuto incarichi di collaborazione o consulenza da parte dell'interessato medesimo. L'applicazione del presente comma non comporta oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato.

4. Quando le Autorità di controllo e di garanzia di cui alla presente legge, nell'esercizio delle rispettive funzioni, accertano la sussistenza di cespiti e attività non dichiarati ai sensi dell'articolo 4, ne informano immediatamente l'interessato. Si applicano gli articoli 6-ter e seguenti.

5. Le Autorità di controllo e di garanzia di cui alla presente legge danno comunicazione ai Presidenti delle Camere delle situazioni accertate ai sensi del comma 4.

ART. 6-ter.

1. Quando ricorrono le condizioni stabilite dall'articolo 5, comma 3, entro quarantacinque giorni dalla data di assunzione della carica l'interessato decide l'alienazione totale o parziale delle attività economiche ovvero il trasferimento delle stesse ad un *trust* istituito a norma della Convenzione sulla legge applicabile ai *trusts* e sul loro riconoscimento, adottata a L'Aja il 1° luglio 1985, ratificata ai sensi della legge 16 ottobre 1989, n. 364, e comunica le decisioni all'Autorità garante della concorrenza e del mercato; informa altresì la medesima Autorità in ordine alle condizioni di alienazione, in modo che sia impedita l'alienazione simulata. Il *trustee*,

di seguito denominato « gestore », è scelto all'interno di una lista predisposta dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato tra gli iscritti all'albo dei gestori di cui al comma 4. Possono essere nominati due gestori, che agiscono congiuntamente. I soggetti di cui all'articolo 1 non possono avere partecipazioni né il controllo, ai sensi dell'articolo 7 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, dell'attività del gestore, che è tenuto alla piena ed effettiva indipendenza e non può fornire all'interessato alcuna comunicazione in ordine alla gestione, se non quelle previste dall'articolo 6-*quater*, comma 3. Le attività economiche non alienate nel termine di quarantacinque giorni sono comunque trasferite ad un *trust*; in tali casi, l'interessato può richiedere, all'atto del trasferimento, che il gestore, ove lo ritenga opportuno, prosegua e concluda l'operazione di alienazione avviata nel periodo precedente.

2. Alla scadenza del termine di cui al comma 1, se il contratto di trasferimento non è stipulato ovvero è stata accertata un'alienazione simulata, l'Autorità garante della concorrenza e del mercato, con propria deliberazione, dichiara che sussiste la situazione di incompatibilità. La deliberazione è trasmessa al Presidente della Repubblica, ai Presidenti delle Camere e al Presidente del Consiglio dei ministri per l'adozione delle determinazioni di loro competenza. I Presidenti delle Camere rimettono la questione alle rispettive Assemblee. La deliberazione dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato è pubblicata, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

3. L'Autorità garante della concorrenza e del mercato, entro dieci giorni dall'adozione della deliberazione di cui al comma 2, individua il gestore del patrimonio del titolare della carica, definisce il contratto di trasferimento e ne trasmette copia, per l'adesione, al gestore. Dalla data dell'adesione decorrono gli effetti del contratto non stipulato dal titolare del patrimonio. Sono revocati di diritto dall'ufficio i sog-

getti di cui all'articolo 1, comma 3, nei cui confronti sia stata dichiarata l'incompatibilità.

4. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle attività produttive, previo conforme parere della CONSOB, è pubblicato ogni tre anni l'albo dei gestori, aventi sede in uno Stato membro dell'Unione europea, ammessi allo svolgimento delle attività di gestione di cui alla presente legge. L'iscrizione all'albo dei gestori comporta l'obbligo di accettazione dell'atto unilaterale di nomina irrevocabile conferita ai sensi del comma 1 per la durata della permanenza in carica dell'interessato. Con regolamento dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato sono stabiliti i requisiti di affidabilità e professionalità per l'iscrizione all'albo.

5. I contratti di trasferimento sono stipulati in conformità ai modelli deliberati in via generale dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato e sono ad essa trasmessi in copia. Essi contengono, in particolare, la dichiarazione sotto la propria responsabilità di entrambe le parti, attestante la reciproca indipendenza. L'efficacia del contratto di trasferimento della titolarità dell'attività è sospesa fino a che, nei quindici giorni successivi alla trasmissione, l'Autorità garante della concorrenza e del mercato non abbia verificato la corrispondenza ai modelli deliberati e la reciproca indipendenza delle parti. Quando la verifica ha esito negativo, l'Autorità garante della concorrenza e del mercato ne informa l'interessato e gli organi parlamentari competenti.

6. Alle controversie concernenti l'attività del gestore, individuato ai sensi del comma 1, si applica, in materia di attribuzione della giurisdizione, la disposizione dell'articolo 17, terzo comma, della Convenzione firmata a Bruxelles il 27 settembre 1968, ratificata ai sensi della legge 21 giugno 1971, n. 804.

7. Restano ferme le disposizioni vigenti relative agli effetti dello stato di insolvenza e alle procedure concorsuali a garanzia dei

creditori, con riferimento allo stato dell'attivo e del passivo di ciascuno dei cespiti trasferiti.

ART. 6-*quater*.

1. Il gestore ha l'obbligo di accertare, alla data di sottoscrizione del contratto di trasferimento, il valore economico complessivo del patrimonio trasferito e dei singoli complessi di cespiti in esso inclusi.

2. Il gestore agisce nel rispetto dei principi di cui alla presente legge, dei criteri di correttezza e diligenza e nell'interesse del patrimonio amministrato. Al gestore è vietato comunicare all'interessato, anche per interposta persona, la natura e l'entità degli investimenti e dei disinvestimenti effettuati.

3. I soggetti di cui all'articolo 1 non possono chiedere o ricevere dal gestore informazioni concernenti la natura e l'entità delle attività di gestione. Essi hanno diritto di conoscere, per il tramite dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, ogni novanta giorni, il risultato economico complessivo dell'amministrazione, ricevendo ogni semestre il reddito del loro patrimonio, che non può superare l'importo di 516.456,89 euro (un miliardo di lire).

4. Le istruzioni fornite e gli atti di disposizione effettuati dall'interessato durante lo svolgimento dell'attività di gestione sono nulli di diritto, ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 7-*ter*.

5. Alla data di cessazione dalla carica, il gestore rende all'interessato il conto della gestione.

ART. 6-*quinquies*.

1. La falsità della dichiarazione resa dal gestore ai sensi del secondo periodo del comma 5 dell'articolo 6-*ter* è punita con la reclusione fino a due anni e con la multa da 10.329 euro (lire 20 milioni) a 309.874 euro (lire 600 milioni). La condanna importa l'applicazione delle pene accessorie previste dagli articoli 28, 30, 32-*bis* e 32-*ter* del codice penale, nonché

la pubblicazione della sentenza su almeno due quotidiani, di cui uno economico, a diffusione nazionale.

2. Ai gestori che violano le disposizioni di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 6-*quater* ovvero ostacolano l'esercizio delle funzioni dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 5.164 euro (lire 10 milioni) a 154.937 euro (lire 300 milioni).

3. La sanzione di cui al comma 2 è irrogata dal Presidente del Consiglio dei ministri con decreto motivato, su proposta dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato. Il Presidente del Consiglio dei ministri, su richiesta dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, tenuto conto della natura della violazione e degli interessi coinvolti, può stabilire le forme di pubblicità del provvedimento, ponendo le relative spese a carico dell'autore della violazione. Alla sanzione di cui al comma 2 non si applica l'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689.

ART. 6-*sexies*.

1. È assicurata la neutralità fiscale delle operazioni di dismissione o di trasferimento tra l'interessato e il gestore alla data iniziale e a quella finale di cessazione dall'incarico o dalla carica ricoperta.

2. Il gestore, anche se non è residente in Italia, è comunque soggetto passivo di imposta ai sensi del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

3. Nel caso in cui sia previsto un compenso al gestore, detto compenso costituisce reddito. L'interessato non può comunque dedurre dal proprio reddito somme o compensi corrisposti al gestore per la gestione delle proprie attività.

4. Al patrimonio trasferito si applica il trattamento fiscale delle plusvalenze, da calcolare al momento della cessazione dall'ufficio.

6. 22. Boato, Intini.

Sostituirlo con i seguenti:

ART. 6.

1. L'attività economica di cui è accertata la rilevanza ai sensi dell'articolo 5, comma 2, è gestita secondo criteri e in condizioni di effettiva indipendenza da direttive del titolare di cariche di Governo interessato o da ogni altra influenza che lo stesso possa, anche in via di fatto, esercitare.

2. Ai fini di cui al comma 1, gli interessati presentano, entro un congruo termine fissato dall'Autorità garante, un piano che, entro determinati tempi e con adeguate modalità, assicuri l'effettivo distacco della gestione delle attività economiche dalla loro influenza. Il piano deve prevedere o la dismissione, totale o parziale, delle attività economiche o anche la stipulazione di contratti o atti che abbiano ad oggetto il trasferimento fiduciario della titolarità o del godimento delle attività economiche a persone fisiche o ad un *trust*, a norma della convenzione sulla legge applicabile ai *trusts*, e sul loro riconoscimento, adottata a L'Aja il 1° luglio 1985, di cui alla legge 16 ottobre 1989, n. 364. Il fiduciario o il *trustee*, di seguito indicati come « fiduciari », devono essere indicati nel piano e sono tenuti alla piena ed effettiva indipendenza dal titolare di cariche di Governo. Il trasferimento fiduciario è esente da imposte, dirette e indirette, e da tasse; il trasferimento non comporta altresì conseguenze fiscali per il fiduciario.

3. Il piano è sottoposto all'approvazione dell'Autorità garante. Esaminate, in particolare, le modalità degli atti di dismissione o di trasferimento fiduciario, nonché le qualità degli aventi causa o dei fiduciari, l'Autorità garante valuta se il piano assicuri il pieno distacco delle attività economiche dalla influenza, anche di fatto, del titolare di cariche di Governo. Qualora tra le attività economiche riferibili al titolare di cariche di Governo ve ne siano talune di cui all'articolo 5, comma 2, lettera *b*), l'Autorità garante deve preventivamente acquisire il parere dell'Autorità per le

garanzie nelle comunicazioni. In caso di mancata approvazione del piano, l'Autorità garante detta gli indirizzi ed il termine per la modifica ovvero l'elaborazione di un nuovo piano. In difetto, provvede d'ufficio. Fino all'approvazione del piano, le dimissioni e le nomine fiduciarie sono inefficaci.

4. L'Autorità garante, qualora il piano approvato preveda dimissioni, può disporre che, fino alla integrale realizzazione dello stesso, siano scelti dagli interessati uno o più fiduciari provvisori.

5. L'interessato o il fiduciario possono richiedere che l'Autorità garante accerti se l'attività economica riferibile al titolare di cariche di Governo abbia cessato di rivestire rilevanza ai sensi della presente legge.

6. Il fiduciario agisce nel rispetto dei principi di cui alla presente legge e dei criteri di corretta gestione dell'impresa. L'Autorità garante ha il potere di revocarlo, se accerta gravi e ripetute violazioni dei suoi obblighi di condotta. Per la sostituzione del fiduciario si procede come per la nomina. Indipendentemente dalla revoca, l'Autorità garante può adottare misure urgenti per impedire il reiterarsi della violazione e per il ripristino della legalità.

7. Il titolare di cariche di Governo può modificare il piano. In tal caso si applicano le disposizioni dei commi 2 e 3.

ART. 6-bis.

1. Se sussiste il grave ed attuale rischio che l'esercizio delle attività economiche non si svolga secondo i criteri stabiliti dalla presente legge ed in condizioni di effettiva indipendenza dal titolare di cariche di Governo, l'Autorità garante diffida il fiduciario ad adottare le misure occorrenti per rimuovere tale rischio. In caso di persistente inosservanza, l'Autorità garante può revocare il fiduciario, informandone l'interessato, fermi restando i poteri di cui al comma 6 del presente articolo. Se si tratta di imprese esercenti mezzi di comunicazione di massa, l'Autorità garante deve preventivamente acquisire il parere e le proposte dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni in ordine alle misure da adottare; in caso di ur-

genza, trascorso un breve termine, provvede autonomamente in via provvisoria.

ART. 6-ter.

1. Quando le attività economiche di cui alla presente legge concernono il settore delle comunicazioni di massa, l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni accerta se i criteri e le condizioni di effettiva indipendenza gestionale risultano soddisfatti, anche in riferimento ai principi stabiliti dall'articolo 3, comma 2. A tal fine utilizza i propri uffici nonché i comitati regionali per i servizi radiotelevisivi e i circoli delle costruzioni telegrafiche e telefoniche.

2. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 6-bis, l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, nei casi di gravi violazioni dei principi stabiliti dalla presente legge, dispone i necessari accertamenti, assicura le prove e contesta gli addebiti all'impresa esercente l'impresa privata di comunicazione di massa, assegnando un termine non superiore a quindici giorni per le giustificazioni o per la predisposizione di misure correttive. Decorso detto termine, ovvero quando le giustificazioni risultino inadeguate o le misure correttive insoddisfacenti, l'Autorità diffida l'impresa a desistere dal comportamento ascritto, entro un termine non superiore a quindici giorni. Qualora il comportamento stesso persista, l'Autorità può irrogare all'impresa una sanzione pecuniaria amministrativa, commisurata all'entità e alla durata dell'infrazione, fino ad un ammontare massimo corrispondente al 10 per cento dell'introito proveniente dalla vendita di spazi pubblicitari dell'ultimo mese. Qualora dalle predette violazioni possa derivare un immediato pregiudizio al pluralismo, all'obiettività e all'imparzialità dell'informazione, l'Autorità può contestare gli addebiti nella stessa diffida a desistere immediatamente dalla condotta lesiva degli anzidetti principi; in caso di persistenza può senz'altro irrogare la sanzione pecuniaria in via d'urgenza.

3. L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni può disporre che la notizia

delle misure adottate sia pubblicata dagli organi di stampa e inserita nei notiziari delle emittenti radiotelevisive pubbliche e private; in tal caso, la pubblicazione e la trasmissione sono gratuite.

4. In ogni fase dei procedimenti previsti dalla presente legge, le attività di competenza dell'Autorità garante e dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni debbono essere coordinate fra loro, ed eventualmente con quelle di altre Autorità amministrative indipendenti.

5. Per le sanzioni amministrative conseguenti alle violazioni anzidette si applicano, in quanto non diversamente previsto, le norme contenute nel capo I, sezioni I e II, della legge 24 novembre 1981, n. 689.

ART. 6-quater.

1. L'Autorità garante e l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, ciascuna secondo la propria competenza, segnalano al Presidente della Repubblica, ai Presidenti delle Camere e al Presidente del Consiglio dei ministri i casi nei quali l'adozione, su iniziativa o con la partecipazione del titolare di cariche di Governo, di norme di legge o di regolamenti o di provvedimenti amministrativi, che non siano giustificati da esigenze di interesse generale, possa determinare trattamenti preferenziali di qualsiasi genere a favore di attività economiche facenti capo, ai sensi della presente legge, all'interessato.

2. L'Autorità garante e l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni esprimono pareri, su richiesta del Presidente del Consiglio dei ministri o d'ufficio, su iniziative legislative o regolamentari o amministrative riguardanti la materia oggetto della presente legge e segnalano al Presidente della Repubblica, ai Presidenti delle Camere e al Presidente del Consiglio dei ministri le problematiche connesse alla materia oggetto della presente legge che richiedano interventi legislativi, regolamentari o amministrativi.

3. Ogni determinazione delle Autorità di cui al comma 2, nella materia di cui alla

presente legge, deve essere motivata ed è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale*.

6. 24. Boato, Intini.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 6 — (*Autorità garante dell'etica pubblica e della prevenzione dei conflitti di interessi*). — 1. È istituita l'Autorità garante dell'etica pubblica e della prevenzione dei conflitti di interessi, di seguito denominata « Autorità ». L'Autorità opera in piena autonomia e con indipendenza di giudizio e di valutazione.

2. L'Autorità è organo collegiale, costituito da cinque componenti nominati con decreto del Presidente della Repubblica. Due componenti sono designati dalla Camera dei deputati e due dal Senato della Repubblica tra persone di notoria indipendenza, da individuare tra magistrati, professori universitari ordinari di materie economiche o giuridiche e personalità provenienti da settori economici dotate di alta esperienza e riconosciuta professionalità, con voto limitato ad un solo nominativo. Il Presidente dell'Autorità è designato dai quattro componenti eletti dalle Camere entro venti giorni dalla pubblicazione del decreto di nomina. A tal fine essi sono convocati dal Presidente della Camera dei deputati.

3. I componenti dell'Autorità sono nominati per sette anni con incarico non rinnovabile, non possono esercitare attività professionale o di consulenza, né ricoprire altri uffici pubblici o privati. I componenti dell'Autorità non possono nei due anni successivi alla cessazione dell'incarico assumere cariche pubbliche non elettive. Le indennità spettanti ai membri dell'Autorità ed il loro *status* sono equiparati a quelli dei giudici costituzionali.

4. L'Autorità è costituita entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Entro i successivi novanta giorni essa delibera le norme riguardanti la propria organizzazione, il proprio funzionamento, il trattamento giuridico del personale, nonché la gestione delle spese, anche in deroga alle disposizioni sulla

contabilità generale dello Stato. In sede di prima applicazione della presente legge, essa si avvale dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, nonché di un proprio ufficio composto da dipendenti dello Stato e di altre amministrazioni pubbliche, in posizione di comando, in conformità ai rispettivi ordinamenti. Il relativo contingente è determinato, in misura non superiore a quindici unità, su proposta del Presidente dell'Autorità, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, entro trenta giorni dalla nomina del Presidente dell'Autorità. L'ufficio è coordinato da un segretario generale, scelto tra magistrati ordinari, amministrativi, contabili o avvocati dello Stato, per il quale è disposto il collocamento in posizione di fuori ruolo, secondo le disposizioni dell'amministrazione di provenienza.

5. I soggetti di cui al comma 4 conservano lo Stato giuridico ed il trattamento economico dell'amministrazione di appartenenza con oneri a carico di quest'ultima. Il servizio prestato ai sensi del presente articolo è equiparato ad ogni effetto di legge a quello prestato nelle rispettive amministrazioni di appartenenza. Agli stessi è corrisposto, comunque, a carico dell'Autorità, il trattamento accessorio nelle misure previste per il personale della Presidenza del Consiglio dei ministri. L'Autorità si avvale altresì di un contingente di personale con contratto a tempo determinato in misura non superiore a quindici unità. L'Autorità stabilisce l'indennità da corrispondere al segretario generale.

6. 13. Bressa, Boato, Soda.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 6. — 1. Le attività economiche di cui i soggetti indicati all'articolo 1 hanno la titolarità o il controllo anche per interposta persona, quando risultino rilevanti ai sensi dell'articolo 4, comma 3, devono essere esercitate secondo criteri e in condizioni di effettiva separazione gestionale, in modo da evitare qualsiasi ingerenza ovvero influenza di fatto da parte dell'interessato.